

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2546)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1963

Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonchè condizioni di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione del regime dei prelievi in sostituzione del preesistente regime daziario, stabilita in sede comunitaria ai fini della graduale organizzazione comune dei mercati agricoli, pone la necessità di adeguare, senza indugio, la legislazione nazionale in maniera da permettere, nei limiti consentiti dalle decisioni della Comunità Economica Europea, la concessione ed il mantenimento delle preesistenti agevolazioni tariffarie in favore della esportazione di taluni prodotti agricoli soggetti al nuovo regime, nonchè dei relativi prodotti trasformati.

In particolare, si tratta di provvidenze atte a consentire:

a) il collocamento all'estero della eccedenza del prodotto nazionale (grano tenero) attraverso la possibilità di reintegrare senza il gravame dei prelievi, le quantità esportate, con importazioni di corrispondenti quantitativi di grano a più alto tenore di glutine, di cui il mercato nazionale è notoriamente deficitario;

b) il mantenimento delle tradizionali correnti di esportazione di sfarinati, paste alimentari e prodotti da forno, attraverso un meccanismo che dia modo agli esportatori di reintegrare i quantitativi di grano impiegati nella preparazione dei prodotti medesimi, approvvigionandosi alle condizioni più favorevoli di mercato.

A tale fine, ritenuta la necessità e l'urgenza di non compromettere dette correnti di esportazione, si provvede:

con l'articolo 1, a consentire l'importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro dei quantitativi di grano tenero e di sfarinati esportati verso i Paesi terzi, ma

non anche verso i Paesi comunitari essendo questa possibilità preclusa dai Regolamenti della C.E.E.

La misura del reintegro viene prevista in relazione ai coefficienti stabiliti dalla Comunità Economica Europea, in modo da assicurare, in ogni caso, parità di trattamento a tutti gli operatori dei sei Stati membri.

con l'articolo 2, a consentire l'importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro dei corrispondenti quantitativi impiegati nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati verso qualsiasi destinazione;

con l'articolo 3, a fissare la misura di tale reintegro — che non è stata stabilita dalle disposizioni comunitarie in quanto i prodotti esportati ammessi alla particolare agevolazione non rientrano nel campo di applicazione dei prelievi agricoli — e ciò sulla base delle rese tecniche di lavorazione e negli stessi limiti della preesistente agevolazione daziaria;

con l'articolo 4, a stabilire, nel quadro delle particolari disposizioni comunitarie, le condizioni intese ad assicurare l'ammissione al regime preferenziale comunitario dei prodotti esportati verso gli altri Stati membri;

con l'articolo 5, a disporre l'esclusione dal beneficio, previsto dal presente provvedimento, delle esportazioni realizzate con introduzione in Punti Franchi e Depositi Franchi, allo scopo di evitare possibilità di abusi;

con l'articolo 6, ad uniformare le norme nazionali a quelle adottate in sede comunitaria in materia di certificati di importazione o di esportazione di prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v. d. ex 11.01-A), per le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex 11.02-A-I), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo del rimborso di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, numero 1433, può essere accordata, a richiesta degli interessati, l'importazione, in esenzione da prelievo, di una quantità di grano nelle misure e nei termini stabiliti dai Regolamenti e dalle Decisioni adottati dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

Art. 2.

Fino al 30 settembre 1963 è consentita la importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 3, e dei prodotti da forno, esportati dal 30 luglio 1962 fino al 30 giugno 1963.

Art. 3.

La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'articolo 2, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1^a classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco,

ovvero per 100 chilogrammi di pasta all'uovo o di pasta glutinata, esportate.

La quantità di grano di ammettere all'importazione, col beneficio del citato articolo 2, per i prodotti da forno è rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

Art. 4.

L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente articolo 2, esportati verso i Paesi membri della Comunità Economica Europea è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri stabiliti dalle Decisioni comunitarie del 28 giugno 1960 e del 25 giugno 1962, nella misura vigente alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.

Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile è costituita dal valore del grano, accertato all'atto della sua importazione, in conformità dell'articolo 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Art. 5.

Non sono ammessi ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi.

Art. 6.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, numero 1433, sono sostituiti dai seguenti:

« Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione dei prodotti compresi nell'articolo 1 del Regolamento n. 19, adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, è condizionato alla preven-

tiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione entro il termine di validità del certificato stesso.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la pre-

stazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria e del commercio ».